

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / GENNAIO 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

PRASSI

1.1	3
<i>New guidelines on VAT published - "VAT Committee".</i>	

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1	4
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) – Articolo 14, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Operazioni a titolo oneroso – Operazioni in caso di corrispettivo costituito in parte da beni o da servizi – Contratto di demolizione – Contratto d'acquisto a fini di smantellamento. Sentenza del 10 gennaio 2019, Causa C-410/17, A Oy, con l'intervento di <i>Veronsaajien oikeudenvallontayksikkö</i>	

2.2	6
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA – Principio di effettività – Assunzione delle prove – Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione concessa da un'autorità giudiziaria incompetente – Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova – Normativa nazionale – Divieto. Sentenza del 17 gennaio 2019, Causa C-310/16, <i>Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov</i>	

PRASSI

1.1

New guidelines on VAT published - "VAT Committee"

L'8 gennaio 2019 è stata resa disponibile l'ultima lista delle linee guida stabilite dal Comitato IVA che include il testo di tutte le linee guida emesse a partire dalla costituzione del Comitato IVA nel 1977. È stato reso disponibile anche l'indice delle linee guida (in un file excel), il quale crea il collegamento tra le linee guida concordate e le relative disposizioni della Direttiva IVA e i relativi commenti. Il Comitato IVA esamina anche le domande relative all'applicazione delle disposizioni europee, concernenti l'IVA presentate dalla Commissione o da uno Stato Membro. Alla fine della discussione, il Comitato IVA può stabilire anche delle linee guida in merito ad argomenti specifici.

Si ricorda che le linee guida emesse dal Comitato IVA rappresentano meramente l'opinione di un comitato consultivo, non costituiscono un'interpretazione ufficiale delle leggi europee né sono necessariamente stabilite in accordo con la Commissione Europea. Inoltre, non sono vincolanti per la Commissione Europea o gli Stati Membri, i quali sono liberi di decidere se seguirle o meno.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) – Articolo 14, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Operazioni a titolo oneroso – Operazioni in caso di corrispettivo costituito in parte da beni o da servizi – Contratto di demolizione – Contratto d’acquisto a fini di smantellamento. Sentenza del 10 gennaio 2019, Causa C-410/17, A Oy, con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, lett. a) e c), dell’art. 14, par. 1, e dell’art. 24, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all’IVA.

In particolare, tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla società A Oy in relazione alla disciplina da applicare, ai fini dell’IVA, alle operazioni effettuate a titolo:

- di un contratto di demolizione, che stabilisce per il fornitore l’obbligo di rimuovere i rifiuti di demolizione i quali, qualora contengano rottami metallici, possono, ai sensi di tale contratto, essere rivenduti dal fornitore, e;
- di un contratto di acquisto di beni a fini di smantellamento, che comprende per l’acquirente l’obbligo di demolizione o di smantellamento e di rimozione di tali beni, e dei rifiuti che ne risultano.

Sono state poste due questioni pregiudiziali. Con la prima il giudice del rinvio ha chiesto, se l’art. 2 par. 1, lett. a) e c), della Direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’art. 14, par. 1, e l’art. 24, par. 1, di tale Direttiva, debba essere interpretato nel senso che quando in forza di un contratto di demolizione, il prestatore (i.e. un’impresa di demolizioni) deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede un’unica o due operazioni ai fini dell’IVA.

Secondo i Giudici della Corte *“l’ articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore, vale a dire un’impresa di demolizioni, deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione*

contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione dei lavori di demolizione, e, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di detti rottami metallici, se l'acquirente, ossia tale società, attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale".

Nella seconda questione il giudice del rinvio ha chiesto se l'art. 2, par. 1, lett. a) e C), della Direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'art. 14, par. 1, e l'art. 24, par. 1, di tale Direttiva, debba essere interpretato nel senso che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l'acquirente (i.e. un'impresa di demolizioni) acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti che ne risultano entro un termine prestabilito nel contratto, detto contratto prevede un'unica o due operazioni ai fini dell'IVA.

A giudizio dei Giudici Comunitari "l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, tale contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di un bene da smantellare; tale cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Nella misura in cui l'acquirente è tenuto a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne risultano, rispondendo così specificamente alle esigenze del venditore, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, tale contratto comprende, inoltre, una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione di lavori di demolizione o smantellamento e rimozione, se detto acquirente attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo che propone, come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto del bene da smantellare, il che è una questione che spetta al giudice del rinvio verificare".

La giurisprudenza comunitaria sul tema è vasta; si rimanda, senza pretesa di esaustività, alle Sentenze *Serebryannay vek*, *Orfey*, *First National Bank of Chicago* e *Newey*.

2.2

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA – Principio di effettività – Assunzione delle prove – Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione concessa da un’autorità giudiziaria incompetente – Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova – Normativa nazionale – Divieto. Sentenza del 17 gennaio 2019, Causa C-310/16, *Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov*

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 325, paragrafo 1, TFUE, dell’art. 1, par. 1, lett. b), e dell’art. 2, par. 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico di alcune persone fisiche a cui sono stati contestati alcuni reati in materia di IVA.

La Corte di Giustizia ha chiarito, tra l’altro, che spetta al legislatore nazionale “*modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non sia concepito in modo da comportare, per motivi ad esso inerenti, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di siffatti reati, nonché garantire la tutela dei diritti fondamentali degli imputati*” (Cfr. le Sentenze *Scialdone e Kolev e a.*).

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | GENNAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 GENNAIO 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM